



Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro

LE NUOVE REGOLE DEI TIROCINI IN LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha deliberato i “**Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini**” ed emanato il **decreto dirigenziale** che definisce gli standard delle convenzioni e dei progetti formativi individuali.

Con questi provvedimenti vengono regolamentati i tirocini in coerenza con le linee-guida del 24 gennaio 2013 concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni (Lavoronews 4.2.2013 n. 9 e 11.2.2013, n. 10).

Gli indirizzi regionali **entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del decreto dirigenziale**, avvenuta nel BURL dell’ 8 novembre 2013.

I tirocini **in corso di svolgimento** alla data di entrata in vigore degli indirizzi regionali continueranno ad essere disciplinati dalla normativa di riferimento **vigente alla data del loro avvio** (anche in caso di proroga, se prevista e ammissibile dalla normativa di riferimento).

LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.



INDICE:

LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO	pag. 1
SOGGETTI PROMOTORI	pag. 2
SOGGETTI OSPITANTI	pag. 3
LA DURATA DEI TIROCINI	pag. 3
LIMITI NUMERICI	pag. 3
L’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE	pag. 4
LE COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 4
LE IMPRESE MULTILocalizzate	pag. 5
IL SISTEMA SANZIONATORIO	pag. 5
A CHI RIVOLGERSI	pag. 5



Regione Lombardia definisce e regola le seguenti tipologie:

Tirocini extracurricolari

- a) Tirocini **“formativi e di orientamento”**, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto;
- b) Tirocini di **“inserimento/reinserimento al lavoro”**, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
- c) Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento **in favore di disabili** di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91;
- d) Tirocini **estivi di orientamento**. Sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica o formativa con fini orientativi e di addestramento pratico ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi e non concorrono al completamento degli obiettivi da questi previsti.

Tirocini curricolari

- I tirocini formativi curricolari sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici previsti nei relativi piani di studio.

Il tirocinio è svolto sulla base di una **convenzione** di tirocinio e di un **progetto formativo individuale**; entrambi i documenti devono contenere gli standard minimi indicati nell’Allegato A del decreto dirigenziale sotto riportato.

I SOGGETTI PROMOTORI

L’attivazione dei tirocini è riservata ai seguenti **soggetti promotori**:

- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro;
- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276/03
- comunità terapeutiche e cooperative sociali.

Il soggetto promotore ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo e individua un **proprio tutor** per collaborare alla stesura del progetto formativo individuale.



I SOGGETTI OSPITANTI

Può svolgere il ruolo di **soggetto ospitante** qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- deve essere in regola con la normativa sui disabili legge n. 68/99;
- nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
- deve provvedere alla comunicazione obbligatoria (modulo COB del portale SINTESI della Provincia), ovvero potrà delegare tale compito al soggetto promotore.
- deve provvedere alla informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero, laddove possibile, potrà delegare tale compito al soggetto promotore

Il soggetto ospitante nomina un **tutor** che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e può seguire contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Il soggetto ospitante può realizzare **con il medesimo tirocinante un solo tirocinio** rientrante tra le tipologie a) e b) e non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.

LA DURATA DEI TIROCINI

Le **durate massime dei tirocini**, ivi comprese le eventuali proroghe, sono:

- **6 mesi** per i tirocini formativi e di orientamento;
- **12 mesi** per i tirocini di inserimento e reinserimento;
- **24 mesi** per i disabili;
- **3 mesi** per i tirocini estivi.

I LIMITI NUMERICI

Il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati **all'unità operativa** di svolgimento del tirocinio:



- composte dal solo titolare o con risorse umane in numero **non superiore a 5**: presenza contemporanea di **un solo** tirocinante;
- con risorse umane in numero **compreso tra 6 e 20**: presenza contemporanea di non più di **due** tirocinanti;
- con risorse umane in numero **superiore a 20**: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al **10%** delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Per "risorse umane" si intendono:

- il titolare di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;

L'INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione ai tirocini di cui alle lettere a) e b), è corrisposta al tirocinante **un'indennità di partecipazione** di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a:

- **400 euro mensili**, al lordo delle eventuali ritenute fiscali;
- riducibile a **300 euro mensili** qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa ovvero qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

Dal punto di vista fiscale le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

LE COPERTURE ASSICURATIVE

E' a carico del soggetto promotore - o del soggetto ospitante se stabilito in convenzione - l'attivazione delle seguenti garanzie assicurative:

- assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL;
- assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.



LE IMPRESE MULTILocalizzate

Il caso di imprese **multilocalizzate** il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero, come previsto dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale.

Nell'ipotesi in cui il tirocinante svolga l'attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Con l'entrata in vigore degli indirizzi regionali, nell'ipotesi in cui il tirocinio non risulterà conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo provvederà a **riqualificare il rapporto come di natura subordinata** nonché applicherà, in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, una sanzione amministrativa in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

A CHI RIVOLGERSI

Direzione Sindacale – Welfare – Sicurezza sul lavoro

Tel. 027750314

sindacale@unione.milano.it

Direzione Formazione e Studi

Tel. 027750677

formazione@unione.milano.it

